



## **RICORSO PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA FINALIZZATO AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA ILLEGITTIMA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE**

A seguito del D.L. 131/2024, che ha previsto indennizzi per il personale della scuola, **tutt'ora precario**, che ha avuto la reiterazione dei contratti a tempo determinato, **la Corte di Cassazione ha confermato il diritto, tanto del personale docente, quanto del personale ATA, che sia stato destinatario di reiterati contratti a termine ad ottenere un equo risarcimento, fino a 24 mensilità.**

Gli Illustrissimi Giudici hanno affermato infatti che **la reiterazione di contratti a termine con l'Amministrazione scolastica è illegittima**

- 1) **se sia accertato il superamento dei 36 mesi (ovvero tre anni) su posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico (il cd. "organico di diritto");** in altri termini, l'abuso si concretizza con il venire in essere di un quarto contratto al 31 agosto, dopo la stipula di tre precedenti contratti al 31.08;  
**oppure**
- 2) nel caso di **"reiterazione di supplenze fino al termine delle attività scolastiche con durata ultratriennale"**, ovvero di supplenze al 30.06 per **più di 36 mesi**, laddove le stesse siano avvenute **"presso lo stesso istituto e per la stessa classe di concorso, in assenza di esigenze sostitutive di altro docente"** (Cass. civ. sez. lav., 21.02.2026, n. 3908); in altri termini, in presenza di una pluralità di supplenze al 30.06 o brevi, di durata complessivamente superiore ai 36 mesi, sussisterà l'abuso (e il conseguente diritto al risarcimento) in presenza di una ripetuta assegnazione del docente presso lo stesso istituto scolastico e sulla stessa cattedra, con riferimento al

personale docente, ovvero a fronte della ripetuta assegnazione del ricorrente di incarichi sino al 30 giugno presso la stessa scuola.

**La circostanza che, nel frattempo, siano stati banditi i concorsi non esclude il diritto al risarcimento.**

**La cassazione, infatti, ha ribadito che “nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale” (Cass. civ. sez. lav., 17.07.2020, n. 15353).**

**Naturalmente restano esclusi i contratti reiterati prima del 01.09.2015.**

La giurisprudenza, infatti, ha specificato che “nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della legge n. 107/2015, per i docenti e il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”, secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento” (Cass. civ. sez. lav., 13.04.2026, n. 9352).

**Sulla scorta delle precedenti considerazioni, la Cassazione ha affermato il diritto dei docenti precari ad ottenere un equo risarcimento, da quantificarsi in una misura compresa tra le 4 e le 24 mensilità.**

**Il personale scolastico con almeno 36 mesi di contratti a tempo determinato, può presentare ricorso per ottenere da 4 a 24 mensilità di risarcimento.**

**Documentazione necessaria:**

- i) **Copia di un documento di identità e del codice fiscale;**
- ii) **Copia di tutti i contratti a tempo determinato.**
- iii) **Copia dello stato matricolare**

**PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI**

TEL. 338 2719674 Michele Nudo Segretario Generale UIL Scuola Pordenone